


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 54.851
Redazione: Tel. 5485253 - Fax 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 5485232 - 5068

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo L. 3.000. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: L. 280.000 - Parte I: L. 120.000 - Parte II: L. 105.000 - Parte III: L. 70.000 - Parte IV: L. 50.000 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul primo Bollettino ordinario successivo. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di L. 250 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo ai sensi del D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione L. 5.000 - Testo L. 2.000 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)
Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2001, n. 28

Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1^o luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia.

pag. 142

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2001, n. 29

Individuazione del perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano.

pag. 149

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2001, n. 30**Istituzione del Parco naturale regionale di Portovenere.**

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I**RIORDINO DELLE AREE PROTETTE DELLA COSTA DI LEVANTE****Articolo 1**

(Istituzione del Parco naturale regionale di Portovenere)

1. In attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 agosto 1999 n. 23 (provvedimenti urgenti relativi al Parco regionale naturale delle Cinque Terre) è istituito il Parco naturale regionale di Portovenere ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Parco naturale regionale dei Promontori e delle Isole di Levante di cui alla l.r. 23/1999 è dichiarato estinto ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dal Capo III.

CAPO II**PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOVENERE****Articolo 2**

(Individuazione, classificazione e finalità)

1. La perimetrazione del Parco naturale regionale di Portovenere comprende i territori ri-

cadenti nel Comune di Portovenere, indicati con apposito segno grafico nelle planimetrie in scala 1:10000, allegate alla presente legge. Tale perimetrazione comprende altresì, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette), anche il tratto di mare prospiciente il lato sud-ovest delle Isole Palmaria, Tino e Tinetto, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

2. I territori così individuati sono classificati "parco naturale regionale" ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l. 394/1991, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 12/1995.
3. Il Parco naturale regionale di Portovenere viene inserito nel sistema regionale delle aree protette per le seguenti finalità:
 - a) garantire la conservazione dell'ambiente naturale, dei valori biologici, paesaggistici e storico-culturali dei territori interessati;
 - b) promuovere la conoscenza delle peculiarità naturali e culturali dell'area e la fruizione pubblica dell'ambiente in forme compatibili con la sua conservazione;
 - c) concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali, valorizzando l'identità dei luoghi e delle tradizioni e promuovendo come risorsa la qualità e la diversificazione ambientale, naturale e culturale;
 - d) favorire iniziative coordinate in campo agricolo, turistico, artigianale, commerciale, di riqualificazione ambientale e per il miglioramento dei servizi che interessino il Parco e i territori ad esso contermini;
 - e) tutelare il tratto di mare prospiciente il lato sud-ovest delle isole Palmaria, Tino e Tinetto sotto il profilo biologico e geologico, favorendo la conservazione delle specie, degli ecosistemi e delle formazioni minerali presenti;
 - f) favorire, promuovere e sviluppare le attività di ricerca e la fruizione del tratto di mare a fini scientifici, culturali, sociali, didattici e ricreativi, tenendo anche conto delle attività tradizionalmente svolte nell'area.

Articolo 3

(Gestione)

1. La gestione del Parco naturale regionale di Portovenere è affidata al Comune di Portovenere.
2. In qualità di ente gestore, il Comune redige la relazione prevista dall'articolo 29 della l.r. 12/1995; per quanto attiene all'ordinamento finanziario e contabile, nonché al regime fiscale osserva le disposizioni relative agli enti locali.
3. Per gli aspetti inerenti la gestione del tratto di mare di cui all'articolo 5, l'ente gestore si avvale di una Commissione, con funzioni consultive e propositive, presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato, e composta da:
 - a) un rappresentante della Provincia;
 - b) un rappresentante della competente autorità marittima;
 - c) due esperti in materia di tutela dell'ambiente marino nominati, rispettivamente, dalla Regione e dalla Università degli Studi di Genova.
4. Il Comune procede alla nomina dei componenti della Commissione sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione con le designazioni successive.
5. La Commissione dura in carica quattro anni e le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

Articolo 4

(Strumenti di attuazione)

1. Sono strumenti di attuazione delle finalità del parco il Piano dell'Area protetta ed il Piano pluriennale socio-economico di cui agli articoli 16 e seguenti della l.r. 12/1995 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Articolo 5

(Tutela del tratto di mare prospiciente il Parco di Portovenere)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, l'ente gestore e la Regione, d'intesa con l'Autorità marittima competente, redigono un piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione e valorizzazione scientifica del tratto di mare prospiciente il lato sud-ovest delle Isole Palmaria, Tino e Tinetto.

2. Il Piano di cui al comma 1, su proposta della Giunta, è approvato dal Consiglio regionale e produce i suoi effetti decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; eventuali modificazioni sono approvate secondo il medesimo procedimento.

CAPO III

**LIQUIDAZIONE DELL'ENTE PARCO
DEI PROMONTORI E DELLE ISOLE
DI LEVANTE. DISPOSIZIONI COMUNI,
TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 6

(Estinzione del Parco dei Promontori e delle Isole di Levante e liquidazione del relativo ente di gestione)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione nomina un commissario per la liquidazione dell'Ente Parco dei Promontori e delle Isole di Levante e per gli adempimenti relativi al personale dipendente; fino a tale nomina gli organi dell'Ente restano in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
2. Le risorse finanziarie dell'Ente Parco dei Promontori e delle Isole di Levante destinate ad interventi in corso, in concreto disponibili al momento della sua liquidazione, sono trasferite alla Regione.
3. Il personale dipendente dell'Ente Parco dei Promontori e delle Isole di Levante è collocato, anche in sovrannumero, presso il Comune di Portovenere operante ai sensi dell'articolo 3, comma 1, oppure presso altri Enti pubblici preposti alla gestione delle aree naturali protette mediante apposita convenzione.

Articolo 7

(Norme comuni e transitorie)

1. Il Comune di Portovenere esercita le funzioni

di gestione per la porzione di Parco ricadente nel proprio territorio e adotta il Piano dell'area protetta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore del Piano, il territorio del Parco di Portovenere è sottoposto alle normative di salvaguardia di cui all'articolo 42 della l.r. 12/1995 e all'articolo 6, comma 3, della l. 394/1991, con l'eccezione del centro storico di Portovenere, come individuato dai vigenti strumenti urbanistici, per il quale si applica la normativa dettata da tali strumenti, e delle aree classificate "ZAI - Zone per attrezzature ed impianti" per le quali si applicano le disposizioni della legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 (individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale "Bracco-Mesco/Cinque Terre/Montemarcello". Istituzione della Commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale).
3. In caso di necessità e di urgenza, la Giunta regionale può consentire deroghe alla normativa di cui all'articolo 6, comma 3, della l. 394/1991, prescrivendo modalità di attuazione dei lavori ed opere idonee alla conservazione dell'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978 n. 457 (norme per l'edilizia residenziale).

Articolo 8

(Norme finanziarie e finali)

1. Per quanto non previsto nella presente legge, al Parco naturale regionale di Portovenere si applicano le norme della l.r. 12/1995 e successive modificazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli del bilancio regionale:
 - 2506 "Contributi agli enti di gestione delle aree protette regionali per le spese correnti connesse ai loro compiti";
 - 2507 "Contributi in conto capitale agli enti di gestione per attività ed interventi nelle

aree protette regionali, provinciali o locali".

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, sono introitate al capitolo 2525 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 3 settembre 2001

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

LAVORI PREPARATORI E NOTE

Avvertenza: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Servizio Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28.12.1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

- *Disegno di legge n. 92 presentato al Consiglio regionale il 29 dicembre 2000 su iniziativa della Giunta regionale;*
- *assegnato alle Commissioni consiliari I e IV congiunte ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, del Regolamento interno e alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 25 del Regolamento stesso il 3 gennaio 2001;*
- *espresso parere favorevole dalle Commissioni consiliari I e IV congiunte il 21 marzo 2001 e dalla I Commissione il 28 marzo 2001;*
- *esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 aprile 2001 (Relatori Cons. L. Morgillo, F. Morchio, R. Benvenuto, R. D'Acqui);*
- *rinvio dal Commissario di Governo con atto n. 476 del 9 maggio 2001 per il riesame del Con-*

siglio regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione;

- *riesaminato dalle Commissioni consiliari I e IV congiunte e riapprovato con emendamenti l'11 luglio 2001; espresso parere favorevole dalla I Commissione il 25 luglio 2001;*
- *riapprovato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 agosto 2001 (Relatori Cons. L. Morgillo, R. Benvenuto, A. Fortunati, F. Morchio);*
- *vistato dal Commissario di Governo con atto n. 1025 del 3 settembre 2001.*

Note all'articolo 1

1. *La legge regionale 11 agosto 1999 n. 23 è pubblicata nel B.U. 1° settembre 1999 n. 13 P.I..*
2. *La legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12, pub-*

blicata nel B.U. 15 marzo 1995 n. 5 P.I. S.O., che modifica la legge regionale 7 settembre 1988 n. 51, pubblicata nel B.U. 28 settembre 1988 n. 39, è stata modificata dalla legge regionale 21 aprile 1995 n. 32, pubblicata nel B.U. 10 maggio 1995 n. 10 P.I..

Nota all'articolo 2

1. *La legge 6 dicembre 1991 n. 394 è pubblicata nella G.U. 13 dicembre 1991 n. 292 S.O..*


Note all'articolo 7

1. *La legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 è pubblicata nel B.U. 27 marzo 1985 n. 13 S.O.*
2. *La legge 5 agosto 1978 n. 457 è pubblicata nella G.U. 19 agosto 1978 n. 231.*

(segue allegato cartografico)

**PARCO
NATURALE
REGIONALE
DI PORTOVENERE**

TAVOLA 1
scala 1:10000




ALLEGATA ALLA LEGGE
REGIONALE
"ISTITUZIONE DEL PARCO
NATURALE REGIONALE DI
PORTOVENERE"

Il limite del parco corrisponde
al margine esterno del segno
grafico che ne individua il
perimetro.


REGIONE LIGURIA
UFFICIO PARCHI E
AREE PROTETTE

dalla CTR 1.10000
elab. Piero Ferrari
di \\\lepdg\proposale\text.dgn



**PARCO
NATURALE
REGIONALE
DI PORTOVENERE**

TAVOLA 3
scala 1:10000



ALLEGATA ALLA LEGGE
REGIONALE
"ISTITUZIONE DEL PARCO
NATURALE REGIONALE DI
PORTOVENERE"

Il limite del parco corrisponde
al margine esterno del segno
grafico che ne individua il
perimetro.

REGIONE LIGURIA
UFFICIO PARCHI E
AREE PROTETTE

dalla CTR 1:10000
elab. Piero Ferrari
di \\\lapdgn\proposte\test.dgn

